



GREENPEACE



LEGAMBIENTE

INU

Istituto Nazionale
di Urbanistica



Kyoto Club



Touring Club Italiano

Osservazioni ed Emendamenti al decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” AS N. 1883

Premessa

Nel momento in cui stanno arrivando all’Italia - si stima - 208 miliardi di euro di finanziamenti europei nell’ambito del Recovery Fund deciso negli scorsi giorni dal Consiglio europeo si può capire che il nostro Paese volesse individuare procedure e strumenti che rendano più fluidi i meccanismi decisionali e facilitassero l’azione amministrativa.

Leggendo, però, il contenuto del c.d. Decreto Semplificazioni, decreto legge n. 76/2020 – AS N. 1883, l’impressione delle **scriventi associazioni (Federazione Pro Natura, Greenpeace Italia, Kyoto Club, INU, Legambiente, TCI, WWF)** è che ancora una volta il nostro Paese abbia peccato - pur di pubblicare negli stessi giorni del Consiglio europeo sul Recovery Fund il provvedimento e dare quindi agli altri Stati Membri un segnale - di quella approssimazione emergenziale che tante volte ha provocato effetti collaterali non desiderati. Effetti non desiderati che, nel migliore dei casi, hanno cambiato poco o nulla e, nel peggiore, hanno reso più opachi e quindi più a rischio di legalità i meccanismi decisionali.

E’ da circa 40 anni che si batte sempre sugli stessi tasti con molta poca fantasia: prima con i Mondiali di Calcio degli anni 80 e le Colombiane del 1992 e, poi, con i provvedimenti derivanti dalla legge Obiettivo del 2001, traslati nel Codice Appalti del 2006 (per fortuna superato).

Si continuano a riproporre escamotage come la elusione delle procedure di derivazione comunitaria per l’assegnazione delle opere pubbliche, la semplificazione e l’accelerazione dei meccanismi decisionali e a forzatura delle norme urbanistiche, territoriali, paesaggistiche e ambientali, la sistematica sottovalutazione della informazione e partecipazione del pubblico; con effetti deludenti dal punto di vista realizzativo, impatti rilevanti sulle componenti ambientali, spreco di denaro pubblico, l’apertura di inchieste della magistratura (la legge Obiettivo, a consuntivo, ha portato alla piena realizzazione dopo 15 anni di solo il 4% delle opere previste nel Programma delle infrastrutture strategiche e allo smantellamento dell’allora Struttura tecnica di Missione ad essere dedicata nel 2015, a seguito della inchiesta della magistratura “Sistema”).

Anche recentemente con la riforma della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 127/2016, per quanto riguarda la Conferenza di Servizi) e poi con il c.d. Decreto Sbocca Cantieri (d.l. 32/2019, con le ennesime modifiche del Codice Appalti e il rilancio dei Commissari per le opere prioritarie) si sono percorse le vecchie strade, tanto da far dire alle associazioni scriventi che difficilmente si potevano immaginare meccanismi di semplificazione che andassero oltre a quelle disposizioni e al presidente di ANAC Franco Merloni nella Relazione Annuale 2019 dell’Autorità Anticorruzione resa alla Camera dei Deputati, che in realtà il decreto Sbocca Cantieri non ha provocato alcun effetto evidente nella accelerazione della realizzazione delle opere.

Sia chiaro che le scriventi associazioni non bocciano nel loro complesso il decreto legge n. 76/2020 (AS N. 1883) ma esprimono su 21 (e spesso solo per parti di essi) dei 64 articoli le loro perplessità, critiche, censure di fondo, ma anche le loro proposte migliorative e integrative. Le scriventi associazioni vogliono tra l’altro in questa premessa fornire una chiave di lettura coordinata degli effetti provocati dalle disposizioni che si intendono criticare evidenziando il *fil rouge* che in vari casi unisce alcune norme e gli effetti cumulativi negativi che esse provocano.

A questo proposito si ha l’impressione che in molti casi anche in materie particolarmente delicate, l’urgenza da parte degli uffici competenti dei vari Ministeri di dover comunque *produrre in fretta* l’ennesima forzatura

procedurale non abbia favorito una più accurata e ponderata riflessione.

In questo caso si può parlare di “*inerzia amministrativa*” - termine che tanto piace al redattore del provvedimento - nel (non) concepire interventi che vadano oltre gli stessi filoni di sempre e nell’ambito di quegli stessi meccanismi che vengono stancamente e inefficacemente riproposti.

Questo approccio, come vedremo qui di seguito, non considera appieno gli strumenti già messi a disposizione dalle norme vigenti ed evita di affrontare una riforma puntuale della pubblica amministrazione che, ad esempio, riduca i livelli e i processi decisionali e gli organismi ad essi preposti e chiarisca i rapporti tra centro e periferia al fine di non duplicare i processi autorizzativi, ridurre la confusione tra le responsabilità ai vari livelli, snellire i vari passaggi per dare risposte in tempi certi e veloci al pubblico, fissando nel contempo, una volta per tutte, anche obiettivi e indicatori di efficienza dell’azione amministrativa, nonché di valutazione ex post dell’efficacia e dell’utilità degli interventi e/o delle opere realizzate.

Sarebbe, invece, altresì necessario un piano di rafforzamento della PA con il miglioramento della sua efficienza in particolare nel settore dei controlli, in modo da consentire la fluidificazione dei processi autorizzativi senza che questo provochi un allentamento della legalità e della trasparenza delle procedure. Ma, ancora una volta, si perde l’occasione per intervenire con intelligenza a rendere più efficace l’azione amministrativa: un esempio per tutti, è il fatto che non sia stata ancora rimossa la clausola di invarianza dei costi per la spesa pubblica, prevista nella legge n. 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale al fine di garantire su tutto il territorio nazionale le prestazioni essenziali delle Arpa, non garantendo così in molte regioni la piena operatività delle agenzie ambientali.

Si preferisce, invece, come abbiamo visto, battere sempre sugli stessi tasti con lo stesso approccio che non ha portato sinora, né porterà, ad avviso delle scriventi associazioni, alcun serio vantaggio al Paese riproponendo:

- **L’elusione, anche se sino al 31 luglio 2021 (ma in un momento in cui l’Italia avrà da investire risorse senza precedenti) delle procedure aperte con gara**, di derivazione comunitaria e dal Codice Appalti del 2016 per i servizi, le forniture e, soprattutto i lavori pubblici sotto e sopra soglia (articoli 1 e 2 del decreto in esame). Questo senza tenere in considerazione che, vista l’entità delle risorse economiche-finanziarie che saranno messe a disposizione non si dovrebbero fare eccezioni proprio in questo momento e, soprattutto, che esistono strumenti di accelerazione delle procedure relative alle assegnazioni già agli artt. 60, 61, 63 del D.Lgs. n. 50/2016 (come suggerito nel “Vademecum per gli affidamenti rapidi” redatto da ANAC, che è stato ignorato dagli estensori del decreto);
- **Gli ulteriori, numerosi, pericolosi interventi definitivi – non a termine – di modifica del nuovo Codice Appalti del 2016** (modifiche degli artt. 32, 38, 80, 174 del D.Lgs. n. 50/2016, previste dagli articoli 4 e 8 del decreto in esame) che intervengono pericolosamente sulla qualifica degli operatori e sulla filiera dei subappalti, emendando con superficialità un testo già sottoposto ampiamente a correttivi e continue modifiche nel 2017, 2018 e 2019 che hanno portato a ad una “*instabilità normativa*” e hanno ricadute negative anche sul regolamento unico (come giustamente denunciato sempre dal presidente di ANAC Franco Merloni);
- **Le ennesime modifiche permanenti a ben 9 articoli e temporanee a 2 articoli - come viene rilevato paradossalmente nella stessa Relazione illustrativa dell’AS N. 1883 – in gran parte inutili e velleitarie a varie parti della legge n. 241/1990** (agli artt. 2, 3-bis, 5, 8 e 10-bis, 16, 17-bis 18, 21-octies, 29 della legge n. 241/1990, previste dall’art. 12 del decreto in esame), nonché la riduzione arbitraria, sino al 31 dicembre 2021, dei termini della *CdS semplificata* (da 90 a 60 giorni, consentendo di eludere di fatto la procedura di VIA) e il ricorso della *CdS simultanea* che rischiano di creare danni sulla ponderatezza e qualità delle decisioni (intervenendo, con le modifiche di cui all’art. 13 del decreto in esame su quanto stabilito dagli articoli 14-bis e 14-ter della legge n. 241/1990). Conferenza di servizi simultanea che diventa lo strumento ordinario da usare, chiarendo quale sia il vero intento dell’autore, nel caso dei provvedimenti unici comprensivi della VIA, di cui

all'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato dall'art. 50 del decreto in esame);

- **Alcune preoccupanti forzature al Codice dell'Ambiente** (particolarmente gravi quelle agli artt. 25 e 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., previste dall'art. 50 del decreto in esame) che, al solito, intervengono sul procedimento VIA con l'intento di forzare i tempi o di comprimere la partecipazione dei cittadini, mentre si potrebbero, con uno sforzo di creatività tagliare i tempi morti esistenti nel Codice dell'Ambiente in cui l'amministrazione competente è obbligata a fare da consulente o da sportello per i proponenti i progetti che vanno in valutazione, invece che rispondere ai cittadini. Procedure che allungano i tempi, mettendo al servizio dei proponenti la PA, contenute nell'articolo 20 (definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali), nell'articolo 24, commi 3 e 4 (sulle controdeduzioni e le osservazioni del proponente ai pareri della PA all'inizio della procedura di VIA), nell'articolo 27, comma 7 (in cui pur nell'ambito di un provvedimento unico in campo ambientale si prevede che il proponente possa fare integrazioni);
- **L'infinito stillicidio di interventi arbitrari sul Testo Unico dell'Edilizia (artt. 2-bis, 3, 6, 9-bis, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 23-ter, 24, 34, 34-bis del DPR 380/2001, previste dall'art. 10 del decreto in esame, che, con la scusa della rigenerazione urbana, tendono a forzare nel caso di demolizioni e ricostruzioni nel rendere compatibili e legittime modifiche sostanziali di volumetrie, sagome e, questa volta, anche di sedime degli edifici (cioè con diversa localizzazione), proponendo più che una ri-costruzione in sito, nuove costruzioni in altre aree con il relativo, altro consumo di suolo.**

Ma, se queste sono le “forzature standard” a cui siamo stati abituati anche in passato, purtroppo con il decreto legge n. 76/2020 in esame (AS N. 1883) si va ben oltre anche alle stesse forzature previste nel decreto *Sblocca Cantieri*.

Richiamando solo per accenni le questioni più gravi e controverse e rimandando alle critiche specifiche articolo per articolo nel testo a seguire, quel che davvero stupisce è:

- ✓ **l'allargamento spropositato anche in ambito regionale e locale della competenza dei Commissari straordinari per le infrastrutture** (previsto all'art. 9 del decreto in esame), che secondo il decreto *Sblocca Cantieri* potevano intervenire, facendosi forti anche del discutibile meccanismo del silenzio assenso delle amministrazioni di tutela, solo sulle opere prioritarie di interesse nazionale;
- ✓ **la responsabilità erariale e disciplinare del responsabile del provvedimento usata come arma di dissuasione che scatta in caso di inerzia del dirigente competente** nello stipulare i contratti, concludere la fase decisionale, dare esecuzione alle opere (proposto agli artt. 2, comma 1, 4 comma 1 e 6 comma 3 del decreto in esame);
- ✓ **l'intervento improvvido che tende a limitare il potere di intervento della Corte dei Conti in caso di danno erariale** chiedendo, come è ovvio, che sia dimostrata la volontà di provocare l'evento dannoso (previsto dall'art. 21 del decreto in esame), ma anche la pericolosa limitazione, pro tempore (sino al 31/7/2021) dell'azione della CdC a cui è consentito intervenire solo quando si ravvisi il dolo e non la colpa;
- ✓ **le limitazioni permanenti alla autonomia del Giudice Amministrativo a cui si intima di tenere ancora una volta conto della preminenza delle infrastrutture prioritarie** (previste dai commi da 2 a 4 dell'art. 4 del decreto in esame), pur in presenza di norme di semplificazione già esistenti nel Codice del procedimento amministrativo che, anche in questo caso, vengono ignorate dall'autore del decreto in esame;
- ✓ **per arrivare, infine, alla modifica dell'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio** (previsto dall'articolo 23 del decreto in esame) che, ad avviso delle scriventi associazioni, non contribuisce a fornire una chiave interpretativa univoca, ma introduce elementi di poca chiarezza nell'azione della magistratura a cui viene affidata la valutazione su cosa si debba intendere per *margini di discrezionalità* rispetto a quanto stabilito dalle norme vigenti, quando si debba valutare l'operato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che abbia commesso l'abuso.

Ma entriamo qui di seguito nel merito dei singoli articoli con le relative valutazioni e richieste di emendamento.

Osservazioni ed Emendamenti al decreto legge n. 76/2020 – AS N. 1883

Articolo 1

(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale
in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

L'articolo 1 del decreto legge in esame è dedicato alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure che saranno avviate fino al 31 luglio 2021, che prevede solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici, in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti) e, quindi, delle normative comunitaria sugli appalti.

In particolare, si prevede: l'affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l'applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro; l'applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno dieci operatori per l'affidamento di servizi e di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro; l'applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno quindici operatori per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro e fino ai 5,2 milioni di euro (soglia di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs n. 50/2016)

Motivazione

L'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sui “Contratti sottosoglia”, nel rispetto delle normative comunitarie sugli appalti, stabilisce che:

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'[articolo 63](#) con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Mentre l'art. 157, comma 2 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 su "Altri incarichi di progettazione e connessi" nel rispetto delle normative comunitarie sugli appalti, stabilisce che:

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61;

Dalla lettura di queste disposizioni si deduce che il Governo, dopo ciò che è stato già introdotto recentemente con il richiamato decreto legge n. 32/2019, voglia forzare ancora una volta il Codice Appalti e le norme comunitarie con un ulteriore innalzamento dell'affidamento diretto, senza gara, dando ampio potere discrezionale alle amministrazioni pubbliche e con il rischio che non siano rispettati i principi di trasparenza e concorrenza nell'affidamento di servizi, forniture e lavori pubblici e che quindi le amministrazioni, in una fase così delicata, non possano valutare liberamente l'offerta più vantaggiosa per la comunità.

L'art. 1 del decreto in esame introduce un ampliamento spropositato e pericoloso dell'affidamento diretto senza gara che addirittura arriva ad assegnare con procedura negoziata, non aperta, appalti pubblici per la realizzazione di servizi da 40.000 a 150.000 (più che triplicata) e di lavori da 1 milione fino a 5,2 milioni di euro (più che quintuplicata) nel caso di lavori, mentre adesso nel codice appalti si arriva ad applicarla al massimo a quelli di un valore sino ad 1 milione di euro con una procedura negoziata dove vengono invitati almeno 15 operatori.

Si tenga conto che il mercato sottosoglia è una quota molto alta del mercato italiano degli appalti e che, rispetto all'introduzione di norme che amplino il ricorso alla procedura negoziata come detto nella Relazione Annuale 2019 alla Camera dei Deputati del presidente di ANAC Franco Merloni, il 2 luglio 2020: "*dopo il provvedimento del 2019, vi è ora il rischio di uno sblocca-cantieri-bis...lo scorso anno il legislatore ha nuovamente modificato il codice, prima con la legge di bilancio, a fine 2018 e dopo con il corposo decreto legge 32 del 2019 (...) allargando le maglie degli affidamenti diretti. Ma siamo sicuri che queste norme abbiano davvero sbloccato i cantieri?*" (pagina 15 della relazione del presidente ANAC).

Merloni, poi aggiunge, nella sua relazione, sempre a pagina 15, rispetto ai ventilati effetti positivi delle modifiche introdotte dal decreto c.d. sblocca-cantieri al Codice Appalti: "*Le perplessità che l'Autorità aveva su quel decreto trovano una conferma nei dati. A fronte di una crescita del mercato del 23%, quella degli appalti sottosoglia, oggetto delle semplificazioni normative, è stata di poco oltre il 10%. Dunque non si è avuto alcun beneficio concreto, e il dato non deve stupire più di tanto: i cantieri più piccoli non avevano alcuna necessità di sblocco, perché già ci sono gli strumenti per avviare e chiudere velocemente le gare.*"

Aspetti che ANAC aveva chiarito al Governo e al Parlamento nel suo "Vademecum per gli affidamenti rapidi" (in allegato), richiamato a pagina 2 della relazione del Presidente Merloni, nel quale (a pagina 3), si indicano tra le soluzioni operative per affrontare l'emergenza, gli strumenti di

accelerazione e riduzioni dei tempi, già presenti nel Codice Appalti, nel rispetto delle normative europee:

- il ricorso alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione di cui all'articolo 60, comma 3 e all'art. 61, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016
- il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63, comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016
- il ricorso diretto ad un operatore economico preselezionato se risulta essere l'unico in grado di conseguire le forniture necessarie, di cui all'art. 63, comma 2 lettera b) e comma 6 del D.Lgs n. 50/2016

Inoltre, sempre nel richiamato Vademecum di ANAC, si ricorda che i termini possono essere ridotti:

- per le procedure aperte, di cui all'art. 60, comma 3 del del D.Lgs. n. 50/2016: da invio bando, da 35 a 15 giorni; con offerta elettronica da 30 a 10 giorni;
- per le procedure ristrette di cui all'art. 61, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016: da invio bando, da 35 a 15 giorni; con offerta elettronica da 30 a 10 giorni.

Si aggiunga che sempre nella sua Relazione Annuale 2019 alla Camera dei Deputati del 2 luglio, il presidente di ANAC Franco Merloni aggiunge, poi, a pagina 15, riguardo allo sveltimento delle procedure: *“Caso mai i problemi vanno ricercati nelle fasi preliminari dell'affidamento, ad esempio nella carente programmazione e progettazione e in quella successiva dell'esecuzione, spesso frenata da opposizione di riserve e varianti (causate anche da problemi di progettazione), da incrementi di costi che finiscono per ritardare pesantemente la conclusione delle opere.”*

Tutti problemi – quelli della cattiva progettazione e realizzazione, delle varianti in corso d'opera e della lievitazione dei costi – che non vengono affrontati dalla normativa contenuta nell'art. 1 del decreto in esame, ma al contrario rischiano di essere amplificati in maniera abnorme con le ennesime forzature sulle procedure di affidamento proprio nella delicata fase di uscita dell'emergenza con il rischio concreto che si produca un evidente danno per le casse pubbliche e per l'intera comunità

Si tratta, quindi, di disposizioni inutili visti gli strumenti che già esistono nel Codice Appalti, Norme inaccettabili da contrastare anche se introdotte a termine, anzi proprio perché introdotte nel momento in cui un fiume di soldi arriverà alle pubbliche amministrazioni che, a maggior ragione, dovranno operare nella difesa dell'interesse collettivo con la massima trasparenza, realizzando servizi ed opere di qualità senza depauperare le casse pubbliche.

Emendamento:

Principale:

L'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso

In subordine:

si propone di sostituire l'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 con il seguente:

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 si applicano le procedure di affidamento si applicano le procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e i termini di cui agli articoli 60, comma 3, all'art. 61, comma 4 e comma 6 e all'articolo 63, comma 2 lettera b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, qualora la determina a contrarre e altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.”

Articolo 2

(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale)

L'articolo 2 del decreto legge in esame disciplina le procedure applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a specifiche opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l'atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021.

In particolare, per i contratti sopra soglia, si prevede l'applicabilità, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.

Con quanto disposto nell'articolo 2 del decreto in esame si completa la ratio dell'articolo precedente e si chiarisce l'intento del Governo che, fino al 31 luglio 2021, vuole fare diventare la regola (vedi comma 2 dell'articolo 2 in esame), invece che il ricorso alla gara - cioè alla procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - le procedure eccezionali, negoziate o ristrette - di cui agli articoli 61 e 62 del D.Lgs. n. 50/2016 - per l'assegnazione dei lavori di servizi ed opere anche al di sopra della soglia comunitaria.

Motivazione

Vale la pena ricordare che ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice degli Appalti - sono quelle qui di seguito le soglie comunitarie sopra le quali c'è l'obbligo di gara:

“1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

2. *Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:*

a) *euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;*

b) *euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;*

c) *euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX."*

Si tratta quindi di appalti pubblici di servizi, lavori e forniture dal valore estremamente rilevante in una situazione in cui, il flusso di finanziamenti pubblici, a causa del superamento del Patto di Stabilità europeo e dell'arrivo di ingenti finanziamenti comunitari, porterebbe ad utilizzare gli strumenti ordinari di accelerazione anche delle procedure aperte, ristrette e negoziate indicate da ANAC e ripresi nell'emendamento all'articolo 1 del decreto in esame, invece che ad un confuso ed inutile via libera rispetto alla trasparenza delle procedure e al rispetto delle regole della concorrenza.

Non solo, secondo quanto stabilito nel secondo periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 2, si "minaccia" (vedi anche quanto stabilito agli articoli 4 comma 1 e 6 comma 3, nonché all'articolo 15 del decreto in esame) il responsabile unico del procedimento di danno erariale per il "tardivo avvio di esecuzione" del procedimento in deroga alle vigenti norme comunitaria e nazionali sull'assegnazione di servizi e lavori (!!!).

Emendamento:

L'articolo 2 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso.

Articolo 4

(Conclusioni dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)

L'articolo 4 del decreto legge in esame interviene, seppur nella sua apparente brevità, in maniera radicale e in alcuni casi permanente su alcune procedure e materie molto delicate sempre in materia di appalti pubblici.

Motivazione

1. All'articolo 4, comma 1 del decreto in esame, approfittando delle conseguenze economico-sociali derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 introduce alcune modifiche permanenti e quindi non giustificate all'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 4, il Governo propone alcune modifiche del comma 8 all'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che sono assolutamente inutili, o ridondanti, rispetto alla norma vigente.

Mentre le modifiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto in esame che aggiungono alcuni periodi dopo il primo periodo del comma 8 dell'articolo 32 risultano essere inutilmente vessatorie (vedi anche quanto stabilito agli articoli 2, comma 1 e 6 comma 3, nonché all'articolo 15 del presente decreto) nei confronti del dirigente pubblico preposto alla stipulazione del contratto il quale viene minacciato di "responsabilità erariale e disciplinare" nel caso che non proceda a stipularlo nel termine di 60 giorni (primo periodo aggiunto).

Per consentire di valutare quali siano gli effetti delle modifiche introdotte con la lettera a) dell'art. 4 e con il primo periodo della lettera b) all'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi di capirne nel primo caso l'inutilità, nel secondo caso a gravità si riposta il testo del richiamato comma 8:

“8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.”

Ma, non è finita qui, nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto in esame si stabilisce che non costituisca *giustificazione adeguata per la mancata stipulazione nel termine previsto (...) la pendenza di un ricorso giurisdizionale*, il che fa anche dedurre che se il dirigente pubblico preposto al contratto ritenesse di dover procedere in maniera prudenziale, in presenza di un ricorso alla giustizia amministrativa, potrebbe essere denunciato per danno erariale o potrebbe incorrere nei procedimenti disciplinari descritti nelle precedenti integrazioni al comma 8 dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

In questo secondo periodo si fa anche riferimento ai commi 9 e 11 dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 . riferimento assolutamente inutile e/o fuorviante rispetto alla sostanza appena descritta, perché detti commi semplicemente stabiliscono:

“9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

(...)

11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,

o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.”

2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto in esame, con riguardo alle procedure di affidamento straordinarie e a termine di cui agli articoli 1 e 2 comma 2 e all'articolo 2, comma 3 del presente decreto, si estende arbitrariamente la disciplina speciale prevista espressamente dall'articolo 125 del codice del procedimento amministrativo per le “infrastrutture strategiche” di interesse nazionale dalla legge Obiettivo, poi traslata nel vecchio e superato Codice degli Appalti, D.Lgs.n. 163/2005.

Si tratta di un intervento che si commenta da solo, come facilmente si può dedurre dalla lettura dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 104/2010:

“Art. 125 - (Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche)

1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.

2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.”

3. Infine, al comma 4 dell'articolo 4 del decreto in esame, si stabiliscono modifiche in questo caso permanenti e quindi non legate alle conseguenze economico-sociali derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 anche all'articolo 120 del Codice del Processo Amministrativo, D.Lgs. n. 104/2010 di cui non si capisce la ratio, tranne quella di limitare la discrezionalità del giudice amministrativo.

La modifica in questione sembra avere il solo intento, pur in presenza di un processo amministrativo riguardante “*Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti*” (comma 1 dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 104/2010) di agire, incomprensibilmente e in maniera ingiustificata, in deroga all'articolo 74 dello stesso D.Lgs. n. 104/2010 che disciplina il ricorso alla Sentenza in forma semplificata.

Ora vale la pena richiamare, qui di seguito, in successione, il comma 6 dell'articolo 120 e l'articolo 74 del D.Lgs. n. 104/2010:

“6. Il giudizio, ferma la possibilita' della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

Art. 74 - *“Sentenze in forma semplificata”*

1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.”

Emendamenti:

Pertanto, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N: 1883 è soppressa

Inoltre, i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 sono soppressi

Infine, la lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N: 1883 è soppressa

Articolo 5

(Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)

L'articolo 5 del decreto legge in esame interviene, seppur sino al 31 luglio 2021, sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica, indicando in modo tassativo e, quindi, *limitando radicalmente le ipotesi in cui le parti* (in realtà solo il responsabile unico del procedimento) *o anche l'autorità giudiziaria possano sospendere l'esecuzione delle opere* (come si legge nella Relazione Illustrativa).

Il comma 1 dell'art. 5 del decreto in esame stabilisce, quindi, che il responsabile unico del procedimento possa sospendere l'opera pubblica, in estrema sintesi solo per le seguenti ragioni: a)

violazione del codice delle leggi antimafia; b) gravi ragioni di ordine pubblico; c) gravi ragioni di ordine tecnico; d) gravi ragioni di pubblico interesse.

Allo scopo di limitare il raggio di azione del responsabile unico del procedimento e quindi inibendo l'autonomia dell'azione amministrativa, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame si stabilisce che si possa agire in deroga all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede come possibile cause di sospensione dei lavori anche nelle seguenti ipotesi 1. non si possa procedere utilmente a regola d'arte (comma 1 dell'art. 107); 2. interruzione dei finanziamenti per esigenze di finanza pubblica (comma 2 dell'articolo 107); 3. per cause imprevedibili di forza maggiore (comma 6 dell'articolo 107).

Motivazione

E', a nostro avviso, manifesta l'illogicità della deroga all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 nella sua totalità e a maggiore ragione con riferimento alle ipotesi di sospensione di cui al comma 4 e al comma 6 di detto articolo.

Il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 5 inoltre, interviene esplicitamente sull'autonomia del giudice amministrativo indicando come cause di sospensione solo quelle descritte nelle lettere da a) ad d) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame invitando il giudice *in sede giudiziale, in fase cautelare e di merito* a tenere conto *delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera (!)*.

Infine i commi da 2 a 5 dell'articolo 5, infine, stabiliscono le modalità di collaborazione tra il responsabile unico del procedimento e dello, ad avviso delle scriventi associazioni, "inutile" Collegio Consultivo di cui al successivo articolo 6 del decreto in esame.

Emendamenti:

Principale:

L'articolo 5 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N: 1883 è soppresso

In subordine:

Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 aggiungere dopo la lettera d) le seguenti lettere:

*“e) nei casi in cui si registri l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica;
f) ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori.”*

Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 sopprimere le parole “delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché”

Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 sopprimere le parole: “o locale”

Articolo 6 (Collegio consultivo tecnico)

L'articolo 6 del decreto legge in esame introduce, fino al 31 luglio 2021, l'obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico per appalti di relative ad opere pubbliche del valore superiore alle soglie comunitarie ovvero per opere di interesse nazionale.

Il collegio, dovrebbe svolgere, secondo quanto si legge nella Relazioni Illustrativa *alcuni rilevanti compiti in tema di sospensione e modifica delle opere, ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche (enunciato linguistico idoneo a sussumere sia controversie che problematiche di ordine tecnico emergenti nel corso della realizzazione dell'opera) di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.*

Le funzioni del collegio, inoltre, sempre a quanto si legge nella Relazione illustrativa del decreto in esame tenderebbero *ad avvicinarsi, a quelle del Dispute Board della contrattualistica internazionale e sono dirette a consentire all'amministrazione di potersi giovare costantemente e, quindi, durante tutte le fasi che interessano l'esecuzione dell'opera pubblica, dell'esperienza di soggetti con adeguata esperienza e conoscenza specifica dell'appalto.*

Motivazione

Ora, in un decreto che riguarda la semplificazione dei procedimenti amministrativa e con il quale si tenderebbe ad una maggiore responsabilizzazione della Pubblica Amministrazione il fatto che si *obblighino* le amministrazioni a dotarsi di un Collegio consultivo tecnico, a giudizio delle scriventi associazioni, è una proposta che si commenta da sola.

Che un'amministrazione pubblica sia obbligata, senza ricorrere alle competenze interne nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, a ricorrere all'assistenza di un Collegio consultivo in cui siedono ingegneri, architetti, giuristi ed economisti di comprovata esperienza, secondo quanto stabilito, al comma 2 dell'art. 6 del decreto in esame) che, per giunta, *hanno diritto ad un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero e alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte* (!!?) lascia senza parole.

Che addirittura, come stabilito al comma 3 dell'art. 6 l del decreto in esame, con evidente ossimoro il responsabile *unico* del procedimento, cioè il *soggetto agente*, o meglio il dirigente o funzionario pubblico possa essere imputabile di danno erariale (vedi anche gli articoli 2, comma 1, 4, comma 1, nonché l'articolo 15 del decreto in esame) *per grave inadempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo*, in cui l'aggettivo *consultivo* dovrebbe spiegare tutto è un effetto che, le scriventi associazioni si limitano a definire "orwelliano".

Ma il vero nodo del problema al nostro avviso è proprio quello relativo alla possibilità data. Al comma 5 dell'articolo 6, alle stazioni appaltanti, *tramite il loro responsabile del procedimento di poter costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.*

Ora il problema sta proprio in quella competenza che riguarda *l'insorgere delle problematiche (...) giuridiche di ogni natura* che invade, di fatto, a gamba tesa, senza esplicitarlo il campo del Codice Appalti.

Certo in questo caso il Governo fa riferimento all'applicazione del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile ma, nel momento in cui si ricorre a procedure emergenziali e accelerate in deroga alla normativa vigente e si diminuisce, quindi, la trasparenza delle decisioni prese e degli atti assunti dalla pubblica amministrazione non pare che quella dell'Arbitrato irrituale - che come dice la sua stessa definizione è uno strumento del tutto particolare che di discosta da quanto stabilito nel Libro Quarto, Titolo V, Capo IV del Codice di Procedura Civile - sia quella da perseguire.

Infine, vale la pena ricordare che il presente articolo riguarda la realizzazione di opere pubbliche del valore pari o superiore ai 5,2 milioni di euro (soglia comunitaria), e che quindi il riferimento è bene che sia non uno strumento irrituale ma che si faccia riferimento al Codice Appalti, che come riportato in sintesi correttamente dalla rivista specialistica on line AIRAC, contiene specifiche norme sull'arbitrato relative alla realizzazione delle opere pubbliche:

L'arbitrato in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è disciplinato negli artt: 241, 242, 243 del Codice degli Appalti, D.lgs n. 50/2016.

In tali articoli viene unificata una disciplina finora contenuta in varie normative dando vita ad una rilegificazione delle seguenti norme regolamentari:

- *nell'art. 32, l. Merloni, e successive modificazioni;*
- *negli artt. 149, 150 e 151 del regolamento generale di attuazione della l. Merloni, approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;*
- *negli artt. 1-12, d.m. grazia e giustizia 2 dicembre 2000, n. 398, « regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale »;*
- *negli artt. 32, 33, 34, d.m. lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, « regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (...) ».*

I rapporti devolvibili alla cognizione arbitrale sono individuati dall'art. 241 nelle controversie relative a diritti soggettivi che conseguono dall'esecuzione dei contratti pubblici per i contratti disciplinati dal codice; la relazione richiama sul punto anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di controversie risarcitorie, relative alla fase di affidamento, demandate dall'art. 244 alla cognizione esclusiva del TAR.

Trova quindi conferma anche dal D.Lgs. 163/2006 la competenza dei giudici amministrativi per le controversie relative alla fase di selezione del contraente in quanto relative ad interessi legittimi (che quindi non possono costituire oggetto dell'arbitrato).

Inoltre, per l'individuazione delle controversie devolvibili all'arbitrato previsto dall'art. 241 del Codice dei Contratti è indispensabile il riferimento all'art. 244, comma 3, che demanda alla giurisdizione esclusiva del Tar le pretese relative al divieto di rinnovo tacito del contratto previsto dall'art. 57, comma 7.

La nuova normativa anticorruzione – legge 190/2012 – ha previsto l'estensione dell'esperibilità dell'arbitrato anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o

che abbia comunque ad oggetto opere e forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

Sul piano operativo, affinché possa esserci arbitrato in relazione ai contratti pubblici devono ricorrere tre condizioni:

- *è necessaria la previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione: pertanto la clausola compromissoria inserita nel bando o nell'avviso (o nell'invito, per le gare senza bando) o lo stesso ricorso all'arbitrato in mancanza di tale autorizzazione, sono nulli;*
- *l'amministrazione debba indicare nel bando o nell'avviso se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria;*
- *è vietato in ogni caso il compromesso, ossia è proibito ricorrere all'arbitrato una volta insorta la controversia.*

Con riferimento alla procedura arbitrale prevista dal codice degli appalti possiamo distinguere due tipologie di arbitrato: l'arbitrato ad hoc (o libero) e l'arbitrato amministrato.

Nel primo caso le parti possono scegliere, sfruttando pienamente la libertà che viene concessa loro dall'art. 816-bis c.p.c., stabilendo dunque la disciplina che gli arbitri dovranno osservare nel corso del procedimento. Nel secondo caso, invece le regole sono contenute in un regolamento esterno predisposto dall'istituzione a cui le parti si rivolgono affidando l'organizzazione dell'intero arbitrato e che nel caso dell'arbitrato in materia di contratti pubblici è individuata ex lege nella camera arbitrale.”

Come si può facilmente vedere il reale scopo non dichiarato dalle disposizioni in questione è quello anche e soprattutto di superare la disciplina sugli arbitrati in specifico per i contratti pubblici di lavoro già contenuta nel Codice Appalti.

Emendamenti:

Principale:

L'articolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso.

In subordine:

Il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso

E inoltre:

al primo periodo del comma 5, dell'articolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 sono soppresse le seguenti parole: “l'insorgere delle problematiche (...) giuridiche di ogni natura”

Articolo 8

(Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

L'articolo 8 del decreto legge in esame contiene nei commi da 1 a 4 alcune norme di carattere emergenziale e transitorio (31 luglio 2021) in tema di contratti pubblici, quali: l'applicabilità della riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza; la previsione che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione. Nonché altre norme dirette ad accelerare la conclusione dei procedimenti in corso.

Motivazione

Con riguardo al comma 1 dell'articolo 8, lettera d) si osserva che risulta essere discutibile la parte nella quale si stabilisce come: *“le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID 19”*. A giudizio delle scriventi associazioni la norma proposta tenderebbe a superare lo spirito del Codice degli Appalti che garantisce la trasparenza dell'intervento, consentendo un eccessivo potere discrezionale della stazione appaltante rispetto alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture che non siano sostenute da strumenti programmatici già adottati e potrebbe dare luogo ad interventi non coordinati o, peggio, non necessari.

Ci sono, poi, al comma 5, modifiche definitive, che nulla hanno a che vedere con gli effetti economici e sociali dell'emergenza sanitaria in corso:

- **all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016**, la prima delle quali riguarda al punto 1, lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 dell'articolo in esame una incomprensibile modifica al comma 1, secondo periodo dell'articolo 38 riguardante la “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza” con la quale si cancellano la parole *“agli ambiti di attività”* con riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti, cioè come si può vedere qui di seguito dalla lettura del periodo in questione cancellando forse l'elemento più importante che caratterizza la qualificazione.

Si legge infatti: *“La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.”*

Sempre alla lettera a) del comma 5 del decreto in esame ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 si interviene sempre sulla qualificazione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori in maniera scomposta ed irrazionale.

Per cercare di spiegare gli effetti delle modifiche e integrazioni proposte al comma 3 dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016, vale la pena di richiamarlo qui di seguito:

“3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

- a) capacità di programmazione e progettazione;*
- b) capacità di affidamento;*

c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.”

Ora, il punto 1.1 stabilisce di inserire in premessa al comma 3 le parole: *”Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis”*.

Il punto 1.2 incomprensibilmente, trattandosi di centrali di committenza e di soggetti aggregatori sopprime alla lettera a) del comma 3 le parole *“programmazione e”*

Mentre il punto 1.3 con il quale viene inserito dopo il comma 3, il comma 3-bis, sembra avere unico quello di far consentire ai *soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni*, cioè ai privati a cui è stato assegnato l'appalto, *le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c)*, cioè, come possiamo leggere, le attività: *c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera (!)* facendo diventare il privato esecutore dei lavori il controllore e il collaudatore di se stesso.

- **all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016** con interventi di modifica e integrazione che tendono ancora una volta, come già fatto con il decreto Sblocca Cantieri – ampiamente censurato da ANAC – a favorire oltre misura la pratica del subappalto, che notoriamente sfugge ai controlli ed è spesso ampiamente condizionata se non gestita direttamente dalla criminalità organizzata.

Alla lettera b) punto 1 (e di conseguenza al punto 3) si interviene con una modifica che limita la responsabilità dell'operatore economico anche quando questo abbia affidato un subappalto per l'esecuzione di lavori sopra la soglia comunitaria ad un subappaltatore di cui non abbia verificato se sia stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

Questo risulta evidente dal combinato disposto dell'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 105, comma 6 dello stesso Codice Appalti:

L'articolo 80, comma 1 recita:

“1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;”

L'articolo 105, comma 6 recita:

“6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.”

- **All'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016** si interviene ancora una volta sulla disciplina del subappalto.

La lettera c) al punto 1 stabilisce la soppressione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita:

“In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi”

Emendamenti:

Al comma 1 della lettera d) dell'articolo 8 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 sopprimere le seguenti parole: “le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50, già adottati, a condizione che”

I punti 1, 1.1 e 1.2, 1.3 della lettera a) del comma 5, dell'articolo 8 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 sono soppressi

I punti 1 e 3 della lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 sono soppressi

Il punto 1 della lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso

Articolo 9

(Misure di accelerazione per interventi infrastrutturali)

L'articolo 9 del decreto legge in esame modifica la disciplina dei commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 32 del 2019 (cd Sblocca Cantieri), stabilendo una procedura di individuazione a maglie larghe se non larghissima degli interventi infrastrutturali che siano caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative,

Interventi che comportano, a detta del legislatore, un rilevante impatto sul tessuto socio - economico del territorio, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari.

Ma la vera novità introdotta dall'articolo 9 comma 1, che modifica il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 32/2019 – il cd. Sblocca Cantieri, appunto - , è che i Commissari straordinari non vengono solo più nominati, con uno o più DPCM, come stabilito dal testo originario del comma 1 dell'articolo 4, per realizzare gli *interventi infrastrutturali ritenuti prioritari* a livello nazionale, ma anche a *livello regionale e locale*, previa intesa per la stesura dei decreti con il presidente della Regione.

Ciò in aperta contraddizione con l'applicazione di uno strumento così delicato concepito per la realizzazione di n numero limitato e selezionato di vere priorità per l'adeguamento infrastrutturale del Paese.

Motivazione

In questo modo, come, già con le Intese Quadro con le Regioni per le cosiddette “*infrastrutture strategiche*” derivanti dalla legge Obiettivo, si rischia di costruire nel tempo un elenco infinito di opere al di fuori di alcuna logica programmatoria e di una seria valutazione della reale capacità economico-finanziaria dello Stato.

Opere che, quindi, nel migliore dei casi, non verranno mai costruite per mancanza di fondi e che, nel peggiore, avranno prodotto, anche se non completate, ricadute negative sul territorio, l'ambiente e il paesaggio.

Anche in considerazione di queste ultime modifiche che ampliano in maniera abnorme il criterio di definizione e selezione delle priorità di intervento, si considerano i poteri attribuiti ai commissari, in deroga alle normative ambientali e paesaggistiche, del tutto ingiustificati.

Emendamenti:

Principale

L'articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso e così sostituito: “L'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 è soppresso.”

In subordine:

L'articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso e così sostituito: “Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 sopprimere le seguenti parole “, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati,” nonché le parole: “decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.”

**L'articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso e così sostituito:
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppressa.**

Articolo 10

(Semplificazioni e altre misure in materia edilizia)

L'articolo 10 del decreto legge in esame contiene misure di semplificazione, velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia con numerosi interventi di modifica del TU sull’edilizia, DPR n. 380/2001, che consentono modifiche sostanziali anche volumetriche e danno il via ad ulteriore consumo di suolo schermandosi dietro gli interventi di rigenerazione urbana anche in deroga alle norme edilizie (previa deliberazione dei Consigli comunali!) e legittimano il piccolo abuso edilizio.

Motivazione

Ma vediamo, qui di seguito, punto per punto.

- **La lettera a) del comma 1 del decreto legge in esame** modifica in maniera radicale e preoccupante il comma 1-ter dell’articolo 2-bis del DPR n. 380/2001, che è stato modificato dal decreto legge *Sblocca Cantieri* non più di un anno fa, consentendo nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici per interventi di rigenerazione urbana non solo non precisati “*incentivi volumetrici*” ma anche “*ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio*” (secondo periodo). Non solo, si introduce si dà per scontata la *modifica dell’area di sedime* (primo periodo).

Ben altro è quanto stabiliva il comma 1-ter dell’articolo 2-bis del DPR n. 380/2001, modificato, è bene ricordarlo non più di un anno fa al fine di sbloccare i cantieri:

*“1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.
(comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, legge n. 55 del 2019)”*

- **Il punto 2) della lettera b) del comma 1 del decreto legge in esame** modifica radicalmente il terzo periodo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del DPR n. 380/2001 introducendo nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, anche interventi di demolizione e ricostruzione con diversa *sagoma, prospetto* ma, soprattutto, con possibili *incrementi di volumetria* e con anche la possibilità di ricostruire in diverso *sedime*, cioè concedendo la possibilità non tanto di ristrutturare un edificio, ma di intervenire

pesantemente su quello esistente o anche di costruirne uno ex novo anche in aree diverse, legalizzando così l'urbanistica contrattata e dando il via libera all'ulteriore cementificazione delle nostre aree urbane.

Vale la pena richiamare anche in questo caso il testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001 oggetto della modifica:

“d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

Il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale si sono espressi chiaramente su cosa si debba intendere per ristrutturazione edilizia e come il cambiamento di sedime si configuri tout court come un intervento di nuova costruzione..

Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 2008 n. 6214; Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 2004 n. 2142, hanno espressamente affermato che la ristrutturazione edilizia individua un intervento dove non si assista ad alcun incremento per i volumi, le sagome e le superfici, salvo una diversa distribuzione di quelle assentite, né una maggiore o diversa occupazione delle aree di sedime), evidenziando come lo spostamento della collocazione del manufatto costituisce una nuova costruzione e non un intervento sull'esistente.

La lettura in senso restrittivo della nozione di ristrutturazione urbanistica, così sostenuta, ha ricevuto poi un avallo autorevolissimo dalla giurisprudenza costituzionale, dove si legge (Corte Costituzionale, 23 novembre 2011 n. 309) in maniera assolutamente lineare e condivisibile che «in base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente – intesa quest'ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia».

Pertanto, la stessa nozione di sagoma di cui all'art. 3, comma 1 lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ([...]) comprende l'intera conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale e, consequenzialmente, anche il rispetto della pregressa area di sedime.

Per quanto riguarda, invece, il cambiamento di sagoma basti richiamare quanto stabilito dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato Sezione VI, 15 marzo 2013 n. 1564 ha stabilito che è da intendersi per sagoma edilizia “[...] la «conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad

assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti », è quella consolidata in giurisprudenza, anche penale (cfr. Cass., III: 9 ottobre 2008, n. 38408; 6 febbraio 2001, n. 9427), e da ultimo ripresa dalla Corte costituzionale (sentenza 23 novembre 2011, n. 309) a proposito della [...] l.r. Lombardia n. 12 del 2005.”

E sempre per capire quali siano i limiti degli interventi di ristrutturazione, basti citare anche la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione. La Corte Costituzionale, con la sentenza 23 novembre 2011 n. 309 stabilisce che: *“...la sagoma edilizia dell'edificio preesistente – intesa quest'ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale ...”*. La Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza 23 aprile 2004 n. 19034 afferma che: *“Al fine di ricomprendere nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, per sagoma deve intendersi la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma.”*

- **La lettera f del punto 2) del comma 1 del decreto legge in esame** modifica radicalmente la ratio e la lettera del comma 1-bis dell'articolo 14 del DPR n. 380/2001 consentendo di estendere il permesso di costruire in deroga - consentito al momento solo per gli edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico o solo nel caso di interventi che riguardino le aree industriali - a tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa Deliberazione del Consiglio comunale.

Anche in questo caso vale la pena richiamare il combinato disposto degli artt. 1 e 1-bis dell'articolo 14 del DPR n. 380/2001 che regola il Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici:

“1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia 1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera e), legge n. 164 del 2014)”

- **Le lettere o) e p) del punto 2) del comma 1 del decreto legge in esame** a un lato sopprimono il comma 2-ter dell'articolo 34 del DPR n. 380/2001, dall'altra, di conseguenza introducono un nuovo articolo 34-bis dal titolo significativo “Tolleranze costruttive”.

Con il neologismo “*tolleranze costruttive*” il Governo tende a legittimare esplicitamente per la prima volta nel TU dell'edilizia *la violazione edilizia*, il piccolo abuso, non solo quello, già discutibile, relativo alle *difformità*, com'è nel testo vigente, nel limite del 2 per cento - chissà come stimabile e controllabile - già previsto dal comma 2-ter dell'articolo 34 che si vuole sopprimere ma non precisate *tolleranze esecutive* (???) e *irregolarità geometriche*,

nonché la diversa collocazione di impianti ed opere interne e le modifiche di finiture degli edifici (comma 2). Tolleranze esecutive che hanno anche un effetto retroattivo, perché il tecnico abilitato può fare una dichiarazione se queste siano realizzate nei precedenti interventi edilizi (comma 3).

Emendamenti:

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppressa.

Il punto 2 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso.

La lettera f) del punto 2) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppressa.

Le lettere o) e p) del punto 2) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 , AS N. 1883 sono soppresse.

Articolo 12

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

L'articolo 12 del decreto legge in esame propone delle ennesime modifiche legge 7 agosto 1990, n. 241. Per ammissione dello stesso Governo nella Relazione illustrativa si ammette che la legge n. 241/1990 è stata oggetto di numerosi interventi di modifica nel corso degli ultimi anni che hanno riguardato i più significativi istituti.

Ciò che invece non corrisponde al vero, sempre richiamando quanto scritto nella Relazione illustrativa è che lo *“intervento odierno si propone di apportare limitate modifiche volte a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa.”*. Mentre è assolutamente vero che si tentano vari, reiterati tentativi di forzature dei tempi della Conferenza di Servizi.

Motivazione

Come vedremo più avanti, già la riforma della Pubblica Amministrazione del 2016 (D.Lgs. m. 127/2016) aveva introdotto ex novo con l'art. 14-*bis* la Conferenza dei Servizi semplificata, e quindi non si capisce proprio cosa il Governo voglia ottenere ancora, ma vediamo nel dettaglio.

- **Il punto numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge in esame** introduce un nuovo comma 8-*bis* all'articolo 4 della legge n. 241/1990- che contiene una norma pleonastica e apparentemente inutile relativa all'inefficacia dei provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta, altri atti che vadano oltre i termini stabiliti per la conclusione della Conferenza di Servizi Semplificata (art. 14-*bis*, comma 2, lettera c), Conferenza dei Servizi Simultanea (art. 14-*ter*, comma 2), Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi

pubblici (art.17-bis, commi 1 e 3), Silenzio Assenso (art. 20, comma 1) o relativi alla Segnalazione certificata di inizio attività' – Scia (art. 19, commi 3 e 6-bis).

Il tutto, sarebbe, come detto assolutamente non necessario se non fosse che i termini perentori relativi all'esecutività dei provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati devono comunque tenere conto di quanto stabilito dall'art. 21-*quater* della stessa legge n. 241/1990 riguardo alla Efficacia ed Esecutività del provvedimento e dell'articolo 21-*quinqies* riguardo alla possibilità di revoca del provvedimento.

*Art. 21-*quater* (Efficacia ed esecutività del provvedimento).*

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

*2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-*nonies*.*

*Art. 21-*quinqies* (Revoca del provvedimento)*

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

Si potrebbe dire che il nuovo comma 8-*bis* non supera quanto stabilito ai richiamati articoli 21-*quater* e 21-*quinqies*, ma dato il suo contenuto pleonastico che però riguarda proprio l'efficacia delle decisioni amministrative assunte tale disposizione o è inutile o, se male interpretata, può essere dannosa.

- **La lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge in esame** introduce modifiche al terzo e quarto del comma 1 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241/1990 che disciplina la Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza non intervenendo in realtà per sveltire i tempi del procedimento ma in sfavore della pubblica amministrazione e a favore degli istanti dopo che questi abbiano presentato loro osservazioni sul parere negativo del responsabile del procedimento o dell'autorità competente. Infatti, con l'innovazione introdotta dalle modifiche contenute nel decreto in esame *il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego, indicando se ve ne sono (!!!), i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.*

E' bene richiamare, anche in questo caso, il contenuto del suddetto art. 10-bis della Legge n. 241/1990 che recita:

Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. ((Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione)).

Emendamenti:

Il punto 2, della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppressa.

Articolo 13

(Accelerazione del procedimento in Conferenza di servizi per un tempo determinato)

L'articolo 13 alla lettera b) del comma 1 del decreto legge in esame sino al 31 dicembre 2021: **1.** da un lato, stabilisce che tutte le amministrazioni coinvolte, e quindi, si deduce, anche quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini debbano rilasciare le proprie determinazioni entro il termine perentorio di 60 giorni; **2.** dall'altro, consente all'amministrazione procedente di convocare la conferenza dei servizi ipersemplificata o *simultanea* previste dall'articolo 14-ter della legge n. 241/1990 che va, addirittura, al di là di quanto già disposto dall'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, da convocare per via telematica in cui però viene dato per acquisito il silenzio-assenso delle *amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando non abbiano espresso la loro posizione* (!).

Motivazione

Vale la pena di ricordare che già con il D.Lgs n. 127/2016 - in attuazione della delega per la riforma della Pubblica Amministrazione (legge n. 124/2015) - è stata introdotta con il nuovo articolo 14-bis della legge n. 241/1990 la Conferenza di Servizi semplificata con cui le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità sono obbligate ad esprimere il proprio dissenso nella conferenza dei servizi decisoria semplificata entro il termine

di 90 giorni, termine oltre il quale l'amministrazione procedente, anche senza il dichiarato assenso delle amministrazioni preposte alla tutela, può concludere il percorso autorizzativo, dando per acquisito il loro giudizio positivo.

Ora, quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto in esame costituisce una forzatura (da 90 a 60 giorni) sui tempi di conclusione della conferenza di servizi semplificata così come stabiliti dall'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990 tesa evidentemente forzare in particolare le amministrazioni di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.

Mentre, **quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto in esame** consentendo il ricorso alla conferenza di servizi simultanea nel caso in cui comune le amministrazioni non rilascino le determinazioni di competenza costituisce un'ulteriore forzatura della volontà espressa dalle singole amministrazioni.

Queste differenze risultano evidenti se si riassumono i contenuti delle richiamate disposizioni:

Articolo 14-*bis* della Legge n. 241/1990:

- conferenza semplificata in modalità asincrona con autonomia delle singole amministrazioni nel definire le proprie determinazioni (comma 1)
- si conclude in 45 giorni (comma 2, lettera b)
- si conclude in 90 giorni se le amministrazioni convocate vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini (comma 2, lettera c);
- passato il termine di 90 giorni anche per le amministrazioni di tutela vale la regola del silenzio-assenso (comma 4)
- l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito (comma 5)

Articolo 14-*ter* della Legge n. 241/1990

- la conferenza di servizi si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica si svolge in una data fissata (comma 1)
- i tempi anche in questo caso sono di 45 giorni o di 90 se partecipano le amministrazioni preposte alla tutela (comma 2)
- ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni (comma 3)
- all'esito dell'ultima riunione l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti e si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso (comma 7)

Emendamenti:

Principali:

Le lettere a) e b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 sono soppressi.

All'articolo 13 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 aggiungere il seguente comma: *“4. Il comma 4 dell'articolo 14-bis e il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 14-ter della legge 8 agosto 1990 n. 241 sono soppressi.”*

In subordine:

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 le parole *“sessanta giorni”* sono sostituite con le parole *“novanta giorni”*.

La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 sono soppressi.

Articolo 21

(Responsabilità erariale)

1. **L'articolo 21 del decreto legge in esame, al comma 1** introduce, innanzitutto, una modifica permanente - e quindi non giustificata dall'emergenza - del comma 1, dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, introducendo, con un effetto paradossale che perché ricorra il dolo la Corte debba dimostrare *la volontà dell'evento dannoso*.

Ora, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 20/1994 sulla Azione di responsabilità recita:

“1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica e personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso e' esclusa la gravità' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.”

Motivazione

Non crediamo che ci sia bisogno di ricordare che quando ricorra il dolo questo sussista quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione e che quindi sia lapalissiano che nell'esercizio dei suoi poteri di controllo la Corte dei Conti agisca nel quadro delle normative vigenti.

Non si capisce, quindi, la ratio della modifica introdotta anche alla luce anche di quanto stabilito nel comma 1-bis del richiamato articolo 1 della legge n. 20/1994 nel quale si stabilisce oltretutto:

“1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”

A parte l'introduzione di una norma pleonastica “manifesto” l'intento del Governo appare velleitario e confuso.

- 2. L'articolo 21 del decreto legge in esame, al comma 2** continuando nella illogicità degli interventi e nelle norme manifesto, stabilisce in questo caso che sino al 31 luglio che a) la Corte dei Conti non possa fare Azione di responsabilità per colpa del soggetto agente che ha provocato il danno erariale; b) ma che, invece, il soggetto agente possa essere perseguito anche per colpa quando il danno erariale sia cagionato da *omissione o inerzia*.

Motivazione

Intanto, sempre ricorrendo a nozioni elementari di diritto vale la pena ricordare che la **colpa**, sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, allo stesso tempo, l'evento si verifica a causa della negligenza o imprudenza o imperizia dell'agente stesso, ovvero a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Per un dirigente pubblico, è di questi stiamo parlando, la mancata conoscenza o inosservanza delle norme, dei regolamenti, del quadro normativo vigente o la negligenza, imprudenza e imperizia è a nostro avviso tanto più da garantire in un periodo emergenziale in cui lo Stato si appresta a mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione ingentissime risorse economico-finanziarie.

Creare poi un doppio regime, in cui comunque la colpa vale nel caso di *omissione o di inerzia* assume connotazioni tra il grottesco e il kafkiano. Intento che conferma, in contraddizione apparente con quanto sembra essere disposto al presente articolo, l'intento vessatorio già manifesto agli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 6 comma 3 del presente decreto.

Emendamento:

L'articolo 21 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso.

Articolo 23

(Modifiche alla disciplina dell'abuso d'ufficio)

L'articolo 23 del decreto legge in esame interviene con una modifica permanente, e quindi non dettata dall'emergenza, dell'articolo 323 del codice penale, ancora una volta con l'intento di limitare l'azione della magistratura nell'accertare i reati derivanti da comportamenti illeciti del pubblico ufficiale o dell'incaricato pubblico

Motivazione

La modifica dell'articolo 323 del codice penale vuole, nell'intento del Governo, salvaguardare chi nello svolgimento delle pubbliche funzioni, *violi specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, attribuendo, al contempo rilevanza, alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento. Ciò al fine di definire in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio.*

Ora l'articolo 323 del CP recita:

“323. Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (2), intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni (3).

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Mentre la modifica proposta porta a sostituire l'inciso *, in violazione di norme di legge o di regolamento*, l'inciso: *“, di specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità”*.

Come si può vedere anche ci si riferisce a *specifiche regole di condotta*, ed è tautologico, che violino le norme vigenti o gli *atti aventi forza di legge* introducendo l'ulteriore specifica che di questi *, in violazione di norme di legge o di regolamento*.

Quindi, esaminando queste modifiche all'articolo 323 del CP deduciamo che:

- commette reato di abuso d'ufficio solo chi abbia violato le normative vigenti o i decreti legge o i decreti legislativi emanati dal Governo (atti aventi forza di legge) e non altre norme regolamentari vigenti
- la Magistratura debba dimostrare nel perseguire il reato di abuso d'ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato pubblico che dalle norme e atti aventi forza di legge non residuino margini di discrezionalità

In conclusione, si ritiene semplicemente che la norma vigente, con il semplice riferimento a norme e regolamenti sia molto più chiara e applicabile.

Emendamento:

L'articolo 23 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso.

Articolo 38

(Misure di semplificazioni per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

L'articolo 38 del decreto legge in esame propone una serie di modifiche di semplificazione al decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle Comunicazioni".

Motivazione

Le associazioni scriventi intendono intervenire con varie proposte emendative.

Innanzitutto si propone di eliminare il profilo radioelettrico dalla procedura semplificata prevista al comma 1 dell'articolo 38, in quanto esso modifica l'esposizione generata. Pertanto, le Agenzie regionali devono poter ricevere tutte le informazioni tecniche per effettuare le verifiche di non superamento dei limiti, su cui non si può agire a posteriori.

Inoltre si intende intervenire anche con una modifica sempre al comma 1 dell'articolo 38 per quel che riguarda gli impianti temporanei di telefonia mobile, in modo da fornire la comunicazione alle Agenzie regionali di Protezione Ambientale per evitare l'accumulo di infrastrutture che portino, anche se per breve periodo, ad un superamento dei limiti di esposizione. Si consideri che i Comuni non hanno alcuna capacità di vigilare sui limiti previsti ed è necessario dare alle Agenzie regionali il tempo sufficiente per espletare i controlli.

Infine, sempre al comma 1 articolo 38, si ritiene che sia necessaria una modifica riguardante le stazioni radioelettriche che pur operanti alla frequenza assegnata possono avere caratteristiche diverse, ritenendo che siano necessarie analisi preventive da parte delle Agenzie regionali.

Emendamenti:

All'art. 38, comma 1, lettera b) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 sopprimere le parole "ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico"

All'art. 38, comma 1, lettera c) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 al primo periodo dopo le parole: "previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale" aggiungere le parole: "e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, almeno 45 giorni prima dell'avvio dei lavori. Le agenzie regionali e le amministrazioni hanno tempo 30 giorni per rilasciare parere definitivo".

All'articolo art. 38, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 sopprimere la lettera f)

Articolo 50

(Semplificazione e accelerazione della procedura di VIA)

L'articolo 50 del decreto legge in esame presenta una serie di modifiche permanenti, e quindi non indotte dall'emergenza, al Codice dell'Ambiente. D.Lgs. n. 152/2006 tese a introdurre elementi di accelerazione e di semplificazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - VIA, alcune delle quali condivisibili, altre meno, soprattutto quando vanno a comprimere i diritti alla informazione e alla partecipazione dei cittadini o vanno ad introdurre poteri di avocazione delle competenze proprie della Commissione Tecnica di VIA ingiustificate, come poi si motiverà.

Inoltre, crea una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all'espletamento delle procedure VIA delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), senza però alcuna distinzione sulla caratteristica degli impianti se alimentati a combustibili fossili o da fonti rinnovabile. Tali procedure sarebbero affidate all'istruttoria di una Commissione speciale composta da dipendenti pubblici.

Motivazione

1. **Con riguardo alle modifiche introdotte a varie disposizioni vigenti riguardanti la procedura VIA del Codice Ambiente** qui di seguito ci si limita a segnalare le disposizioni che non si condividono, riportando di seguito i relativi emendamenti:
 - **la lettera g) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto in esame** che sostituisce il testo vigente dell'art 20 del D.Lgs. n. 152/2006 (recante "Consultazione preventiva"), si limita - a proposito di semplificazioni e accelerazioni che valgono, però, solo per le procedure di evidenza pubblica - a modificare, non cancellandola, la cosiddetta facoltà da parte del proponente di richiedere una Consultazione preventiva per definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali pur in presenza di quanto disposto dall'articolo 21 che stabilisce una procedura fotocopia per la Definizione dei Contenuti dello studio di impatto ambientale, su contenuti ed elaborati, tra l'altro, che sono chiarissimamente indicati all'articolo 22 e descritti all'Allegato VII del D.Lgs. n. 152/2006 (!)
 - **il punto 3.2 della lettera l) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto in esame** che modifica il comma 5 dell'art 24 del D.Lgs. n. 152/2006 (recante "Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere") prevede una pubblicazione alternativa da parte del proponente nella fase di integrazione della documentazione prodotta nell'ambito della procedura di VIA che, ad avviso delle Associazioni scriventi, deve rimanere solo ed esclusivamente in capo all'autorità competente la sola che deve garantire le completezza delle informazioni e la corretta partecipazione del pubblico
 - **il punto 1 della lettera m) dell'articolo 50 del decreto in esame** che introduce un nuovo periodo dopo il terzo periodo del comma 2 dell'art 25 del D.Lgs. n. 152/2006 (recante "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA") che introduce, un ingiustificato, incomprensibile potere sostitutivo del direttore generale competente del Ministero dell'Ambiente sulla Commissione Tecnica VIA quando questa non rispetti il termine di 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione per trasmettere il proprio parere ai fini dell'adozione del provvedimento VIA. La delegittimazione della Commissione VIA viene accentuata dal fatto che il Direttore generale competente nell'esercizio del suo potere sostitutivo si avvale di ISPRA (!!!) e non della stessa Commissione tecnica VIA
 - **il punto 2 della lettera n) dell'articolo 50 del decreto in esame** comma 6 dell'art 27 del D.Lgs. n. 152/2006 (recante "Provvedimento unico in materia ambientale") si consente, addirittura, di ricorrere alla conferenza dei servizi decisoria *simultanea* - di cui all'articolo 14-ter della legge n. 241/1990 - i cui lavori sono ancora più incalzanti e la composizione ancora più selettiva di quella prevista dalla conferenza dei servizi semplificata. I lavori si concludono non oltre il termine di 90 giorni, quando siano coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela, dalla prima riunione con una decisione contestuale e non in modalità

asincronica come avviene per a procedura di cui all'art. 14-*bis*. A questo scopo si dimezza tout court i tempi per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico interessato da 60 a 30 giorni nel caso di procedimenti VIA di competenza statale nell'ambito, appunto, del procedimento unico che può essere richiesto dal proponente all'autorità competente, creando una disparità con quanto stabilito all'articolo 24 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 e quindi il rischio che l'autorità proponente abusi della richiesta relativa all'adozione di questo strumento. La modifica è ingiustificata perché l'autorità competente avrebbe tutto il tempo, 30 giorni, per potere valutare le osservazioni redatte dal pubblico interessato

- **il punto 3 della lettera n) dell'articolo 50 del decreto in esame** che sostituisce il comma 7 dell'art 27 del D.Lgs. n. 152/2006 (recante "Provvedimento unico in materia ambientale") con il quale, semplicemente, si dimentica come viene stabilito dalla norma vigente che nel caso nella documentazione integrativa trasmessa dal proponente ci siano *integrazioni sostanziali e rilevanti* per il pubblico si debba avviare una nuova fase partecipativa della durata di 30 giorni
 - **il punto 2 della lettera o) dell'articolo 50 del decreto in esame** che modifica il comma 4 dell'art 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 (recante "Provvedimento autorizzatorio unico regionale") con il quale anche in questo caso si interviene solo sui tempi per le osservazioni del pubblico riducendoli da 60 a 45 giorni.
2. **Con riguardo, poi, alla introduzione di una procedura speciale e ad una Commissione VIA ad hoc a cui siano assegnate le procedure per le opere in attuazione del PNIEC**, nell'intento di rispettare gli impegni per la decarbonizzazione (derivanti dall'impegno nazionale di dismissione entro il 2025 delle centrali a carbone e dall'obiettivo europeo Zero Emissioni di gas climalteranti al 2050) assunti dal Governo, su scala nazionale e comunitaria, si specificano quali siano i punti su cui si esprime disaccordo, da cui discendono gli emendamenti riportati qui di seguito:
- **il punto 1 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto in esame** che introduce un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 7-*bis* (recante Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA) del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame sia emanato un DPCM su proposta del MATTM, del MISE e del MIT in cui vengono individuate *le tipologie di progetti e di opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e clima (PNIEC)* senza però:
1. fare alcuna distinzione tra gli impianti alimentati con fonti fossili o rinnovabili; 2. escludere chiaramente tra le opere e i progetti di cui si intende facilitare la realizzazione qualsiasi riferimento alle fonti fossili
 - **il punto 1 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto in esame** che introduce un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 8 (recante Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS) istituendo la nuova "Commissione tecnica PNIEC" si descrivono requisiti dei 20 componenti del nuovo organismo di valutazione, scelti tra laureati o professionisti, con almeno 5 anni di esperienza, con competenze adeguate alla valutazione tecnica e ambientale, senza specificare, in particolare per i secondi, come si intenda evitare possibili conflitti di interesse
 - **il punto 4 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto in esame** che introduce un nuovo comma 8-*bis* all'articolo 7-*bis* (recante Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA) del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che in caso di inerzia regionale nelle procedure di assoggettabilità alla VIA o di VIA lo Stato possa esercitare i

poteri sostitutivi in solo al fine del *superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia europea*, quando, prima di arrivare alla Condanna definitiva, in presenza di procedure d'infrazione delle norme comunitarie da parte dell'Italia, l'intento dovrebbe essere proprio quello di non arrivare alla Condanna da parte della Corte di Giustizia Europea e, quindi, trovarsi nella condizione che lo Stato italiano sia obbligato a pagare ingenti multe (dal 2012 l'Italia ha dovuto versare circa 550 milioni di euro a causa di contenziosi che non è riuscita a risolvere positivamente) che, a causa dell'inerzia spesso colpevole e consapevole delle Regioni, vanno a pesare sull'intera comunità nazionale. Vale la pena a questo punto ricordare quanto ricordato nel sito del Dipartimento delle Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alla fase di pre-contenzioso tra lo Stato Membro e la Commissione Europea. **“Pre-contenzioso (art. 258 del TFUE) Quando la Commissione europea rileva la violazione di una norma UE, procede all'invio di una "lettera di messa in mora", concedendo allo Stato un termine di due mesi entro il quale presentare le proprie osservazioni. La violazione contestata può consistere nella mancata attuazione di una norma europea oppure in una disposizione o in una pratica amministrativa nazionali che risultano con essa incompatibili. La procedura d'infrazione è avviata nei confronti di uno Stato membro in quanto tale, senza che rilevi se l'autore della violazione sia un organo costituzionale, una giurisdizione, un ente territoriale o un soggetto di diritto privato controllato dallo Stato. Qualora lo Stato membro non risponda alla lettera di messa in mora nel termine indicato oppure fornisca alla Commissione risposte non soddisfacenti, quest'ultima può emettere un **parere motivato** con il quale cristallizza in fatto e in diritto l'inadempimento contestato e diffida lo Stato a porvi fine entro un dato termine. Nel caso in cui lo Stato membro non si adegui al parere motivato, la Commissione può presentare **ricorso per inadempimento** davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee contro lo Stato in questione (art. 258 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, par. 2). Si conclude così la fase del cd. "precontenzioso" ed inizia il **giudizio**, il quale è diretto ad ottenere dalla Corte l'accertamento formale, mediante sentenza, dell'inosservanza da parte dello Stato di uno degli obblighi imposti dall'Unione.”**

Emendamenti:

Al punto 1 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883, che introduce un nuovo comma 2-bis all'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al primo periodo del nuovo comma 2-bis dell'articolo 7-bis dopo le parole: “...tipologie di progetti e le opere necessarie...” aggiungere le parole “..., relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, ...”

Sempre al punto 1 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 che introduce un nuovo comma 2-bis all'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 all'ultimo periodo, dopo la parola “PNIEC”, aggiungere le parole: “Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO2,”

Al punto 1 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883, che introduce un nuovo comma 2-bis all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo:

“Ogni forma di collaborazione, sporadica o continuativa, nonché attuale o pregressa, con enti o aziende coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione, distribuzione o sfruttamento dell’energia costituisce motivo di esclusione dalla Commissione Tecnica PNIEC. L’accertamento successivo di tale collaborazione, oltre a quanto previsto determina la decadenza immediata dall’incarico. “

Principale:

Al punto 4 della lettera c) del comma 1 dell’articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 che introduce un nuovo comma 8-bis all’articolo 7-bis (recante Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono soppresse le parole *“di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europa”* e sostituite con le parole: *“...delle procedure di infrazione comunitaria dopo l’espressione del parere motivato...”*

In subordine:

Al punto 4 della lettera c) del comma 1 dell’articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76. che introduce un nuovo comma 8-bis all’articolo 7-bis (recante Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono soppresse le parole *“di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europa”* e sostituite con le parole: *“...delle procedure di infrazione comunitaria una volta che sia stato espresso il parere motivato di cui all’articolo 258 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, paragrafo 2,...”*

La lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è sostituita dalla seguente: *“L’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è soppresso.”*

Il punto 2) della lettera l) dell’articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso e così sostituito: *“i commi 3 e 4 sono soppressi.”*

Il punto 3.2 della lettera l) del comma 1 dell’articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso.

Al punto 1 della lettera m) dell’articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883, che introduce un nuovo periodo dopo il terzo periodo del comma 2 dell’art 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, tutte le parole da *“Decorsi inutilmente i termini...”* alle parole *“nonché al...”* sono soppresse.

Principali:

il punto 2 della lettera n) dell’articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è così sostituito: *“Al comma 6 dell’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006 le parole. “, in caso di richieste di integrazioni,” sono soppresse.”*

il punto 3 della lettera n) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è così sostituito:

“Il comma 7 dell’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006 è soppresso.”

In subordine:

Al punto 2 della lettera n) dell’articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 , che modifica il comma 6 dell’art. 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole: “ di cui all’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 ” sono soppresse.

Al punto 2 della lettera n) dell’articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 , che modifica il comma 6 dell’art. 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle parole “sessanta giorni”.

Al punto 3 della lettera n) dell’articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883, che modifica il comma 7 dell’art. 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l’ultimo periodo è soppresso.

Il punto 2 della lettera o) dell’articolo 50 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso.

Articolo 52

(Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

L’articolo 52 del decreto legge in esame intende favorire la realizzazione nei siti oggetto di bonifica di una serie di tutta una serie di impianti di varia natura tra cui, per quel che interessa alle associazioni scriventi quelli per la produzione energetica da fonti rinnovabili nonché *di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante.*

Le valutazioni, quindi, riguardano sia le operazioni di bonifica che, appunto, la questione dell’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Motivazione

1. Da un lato si intende, quindi, favorire la realizzazione di interventi in aree che rientrano nel perimetro di terreni oggetto di bonifica e che tuttavia non sono esse stesse oggetto direttamente di bonifica, *a condizione che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori* come si legge nella Relazione illustrativa dell’AS 1883.

Alla fine del comma 1 dell’articolo 52 viene appunto detto che si interviene nei siti di bonifica, *a condizione che detti interventi ed opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino, né interferiscono con l’esecuzione e l completamento della bonifica.*

Il testo che ricalca quello già esistente, può in linea di massima essere condivisibile ma non appare essere sufficiente.

Infatti, nel momento in cui si propongono semplificazioni che dovrebbero essere funzionali al rilancio dell’economia e facilitare lo sblocco di nuovi investimenti, non si deve, nel

contempo, rischiare di consentire di frenare gli interventi o le opere in corso e, quindi, non si deve permettere che le modifiche ai procedimenti amministrativi possano essere potenzialmente in grado di generare un simile effetto.

Quindi, ad avviso delle scriventi associazioni, non è sufficiente stabilire che gli interventi ed opere *"non pregiudichino né interferiscano"*, ma occorre aggiungere esplicitamente come condizione *sine qua non* che non si ritardino l'esecuzione e il completamento delle operazioni di bonifica.

Ciò dovrebbe bloccare o quantomeno scoraggiare eventuali iniziative prese solo per rimandare le operazioni di bonifica già approvate.

2. Inoltre, sempre il comma 1 dell'articolo 52 intende favorire la sinergia tra i processi di bonifica dei siti contaminati e il successivo sviluppo delle fonti rinnovabili nei medesimi siti. Nell'attuale formulazione invece appare evidente l'intento di consentire altresì la realizzazione di impianti a fonti fossili che, nel caso di specie, sembrano favorire quelli a gas (si parla infatti di *"fonte meno inquinante"* tra le fossili), si immagina in sostituzione di impianti a carbone o altra fonte fossile precedentemente impiegata. Ora, è evidente che la misura è tesa a favorire la riconversione degli attuali impianti a carbone (o eventualmente a olio o vecchi impianti a gas per cui era già prevista la chiusura) con nuove unità a gas. Si tratta di un'operazione che contrasta con il reale processo di decarbonizzazione del sistema energetico, voluto dal Governo e indicato chiaramente nell'European Green Deal che dovrebbe prioritariamente puntare a favorire e sostenere le fonti rinnovabili, ovviamente affiancate da massicce misure per l'efficienza energetica. Si potrebbe così correre il rischio di avere una procedura semplificata per la costruzione di nuove centrali termoelettriche a gas (che siano a ciclo aperto o chiuso) non sembra neanche giustificabile sul piano procedurale visto che i tempi di autorizzazione per questi impianti appaiono già oggi decisamente più rapidi rispetto a quelli che contraddistinguono le fonti rinnovabili.

Emendamenti:

Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 eliminare il periodo *"fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente,"*

Sempre, al comma 1 dell'articolo 52 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 dopo le parole *"che non pregiudichino né interferiscano"* aggiungere le parole: *" , né ritardino"*

Articolo 53

(Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)

L'articolo 53 del decreto legge in esame introduce una modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che opera una distinzione tra la certificazione della bonifica del suolo rispetto alla certificazione della bonifica della falda acquifera.

Motivazione

Le associazioni scriventi osservano però che ciò che non bisogna permettere è che la certificazione della bonifica del suolo svincoli le somme a garanzia della bonifica nell'area nel suo complesso da parte dell'inquinatore.

Inoltre, si ritiene che l'esistenza dell'onere debba essere riportata in ogni atto di cessione della proprietà o del suo solo uso, pena la nullità dell'atto di cessione.

Emendamento:

All'art. 53, comma 1, 4-*quater* del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 sopprimere l'ultimo periodo.

Articolo 54

(Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)

L'articolo 54 del decreto legge in esame interviene sulle semplificazioni necessarie per velocizzare l'aggiornamento dei PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) da parte delle Autorità di Distretto.

Motivazione

Le scriventi associazioni rilevano che pur condividendo le finalità generali che si pone la disposizione ritengono che sia pericolosa la possibilità che "a seguito di interventi per la mitigazione del rischio" l'Autorità di Distretto possa svincolare l'area, oggetto essa stessa di "interessi di sviluppo" in quanto "non risulta essere più presente alcun rischio".

Tale affermazione (contenuta nella Relazione illustrativa) è tecnicamente sbagliata in quanto anche a seguito di interventi di mitigazione del rischio esiste sempre un rischio residuo nell'area e quindi tale area deve rimanere "confinata e perimetrata" (leggasi non edificabile) proprio per evitare che "gli sviluppi" di cui si parla nel comma portino all'edificazione dell'area e a un conseguente aumento dell'esposizione e del rischio, vanificando l'eventuale lavoro fatto.

Emendamento:

All'art. 54, comma 3 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883, che introduce il nuovo comma 4 –bis dell'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al primo periodo del comma 4-bis dopo le parole "legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti" sopprimere le parole "dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio,"

Articolo 55

(Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)

L'articolo 55 del decreto legge in esame che nel titolo riporta *Semplificazione delle norme relative alle zone economiche ambientali* in realtà interviene con numerose modifiche agli artt. 9, 11, 12, 13 e 15 della legge n. 394/1991 Legge quadro nazionale sulle aree protette.

Motivazione

Le associazioni scriventi ritengono innanzitutto che si debba assicurare un'elevata e specifica qualificazione del Presidente del parco (di cui all'articolo della legge n. 394/1991) che è condizione necessaria per dare a tale figura non solo l'autorevolezza richiesta dal ruolo, ma anche l'effettiva capacità sia di indicare le prospettive generali del parco, e quindi di indirizzare l'Ente, sia di affrontare i problemi concreti. Nello stesso tempo si ritiene che le modalità di nomina proposte con le nostre integrazioni migliorino ulteriormente quelle indicate nel testo anche per superare le lungaggini e il ricorso ai commissariamenti nel caso di mancata intesa con le regioni interessate. Si chiariscono meglio le cause di incompatibilità con l'istituto di Presidente di parco e si pone fine al ricorso ai pensionati per la presidenza dei parchi.

Inoltre ritengono che debba essere specificato che nelle candidature e nella selezione degli Organi degli Enti Parco sia garantita la parità di genere.

Si aggiunga che si ritiene necessario fare un riferimento al rilancio delle politiche di Sistema del nostro paese, in particolare per la dorsale appenninica, ripristinando una modalità di condivisione con le Regioni a cui compete l'intesa sul Piano d'azione.

Emendamenti:

Il punto 1. della lettera a) del comma 1 dell'articolo 55 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883, che modifica il comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è così sostituito:

“a) All'articolo 9

- 1. Al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “L'avvio della procedura di nomina è reso noto del sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, 60 giorni prima della scadenza del presidente in carica e si deve concludere nei successivi 60 giorni. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente, non può essere nominato per due mandati anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente Parco si applica la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici, e non possono essere nominati soggetti in quiescenza**

Dopo il punto 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 55 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883, si aggiunge il seguente punto 1-bis: “1-bis) all' articolo 9, comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente ultimo periodo: ‘Negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere.’”

Dopo il punto 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 55 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883, si aggiunge il seguente punto 1-ter: “1-ter All'art. 1-bis, comma 3 della legge

della legge 6 dicembre 1991 n. 394 In l'attuazione del comma 2 del presente articolo, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, predisporre entro 6 mesi un Piano d'Azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini che sarà approvato d'intesa nei successivi 6 mesi dalla Conferenza delle Regioni”

Art. 60

(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi
delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)

L'articolo 60 del decreto legge in esame stabilisce, nella sostanza, di autorizzare con i decreti attuativi del PNIEC i cui al nuovo comma 112-*bis* dell'articolo 7-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006, anche le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto di gas naturale anche *nelle more dell'approvazione del Primo piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite.*

Motivazione

Le scriventi associazioni rilevano come non appaia chiaro quanto viene definito al comma 6 dell'articolo 60 del decreto in esame nel quale si stabilisce che per il rilancio della produttività delle imprese sarde e favorirne l'accesso al gas i costi dell'infrastruttura, che normalmente sono scaricati nelle tariffe regionali, verrebbero invece inclusi nella tariffa nazionale. Non è chiaro dalla lettura della disposizione cosa si voglia includere, a livello impiantistico e infrastrutturale. Sarebbero forse inclusi anche i rigassificatori e le navi gasiere che li alimentano? Il tutto anche a supporto della cosiddetta “dorsale”? In ogni caso appare evidente come l'art. 60 del decreto in esame debba comunque prevedere un'analisi costi benefici dell'infrastruttura il cui costo si intende scaricare in tariffa nazionale, come stabilito da ARERA, Non si capisce, infatti, come si possa procedere in assenza di una analisi tecnico-economica. E' evidente il rischio di autorizzare infrastrutture che poi risultano insostenibili, oltre che sul piano ambientale, su quello economico.

Emendamento:

Principale:

Il comma 6 dell'articolo 60 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso.

In subordine:

All'ultimo periodo del comma 66 dell'articolo 60 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 dopo le parole “ di tali infrastrutture” inserire le parole; “previo svolgimento di un'analisi costi-benefici”.

Art. 63

(Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)

L'articolo 63 del decreto legge in esame introduce al comma 1 un Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano *per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione*, come si legge nella Relazione Illustrativa dell'AS 1883, adottato con Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

Mentre al comma 2 dello stesso articolo 63 sempre si prevede che il MIPAAF con proprio decreto approvi un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi di manutenzione, anche ordinaria, di canali irrigui primari e secondari di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica.

Motivazione

Al comma 1 dell'articolo 63 si ritiene, innanzitutto, che sia importante un richiamo esplicito alla "Strategia dell'UE per la Biodiversità entro il 2030" in quanto documento di riferimento europeo "trasversale" per tutte le politiche territoriali come queste per la tutela e il governo del patrimonio forestale.

Sempre al comma 1, lettera a) dell'articolo 63 si rileva che vengono stabilite due criteri di intervento prioritari: uno geografico, che limita gli interventi silvicolture alle aree montuose ed interne, escludendo le formazioni costiere come ad esempio le pinete litoranee; e uno qualitativo, che limita gli interventi all'obiettivo del miglioramento della funzionalità dei popolamenti forestali, richiamando un aspetto tipicamente ecologico.

Inoltre, si ritiene necessario dare rilevanza alla conversione dei cedui "invecchiati" oltre il turno di taglio delle proprietà pubbliche in boschi d'alto fusto. Inoltre, si ritiene importante che MIBACT e MATTM partecipino congiuntamente alla redazione del Programma straordinario affinché siano adeguatamente considerate le esigenze di conservazione delle aree protette (parchi e siti Natura 2000)

Mentre al comma 2 si ritiene fondamentale che nella manutenzione della rete idrica superficiale si faccia riferimento, ovunque possibile, agli attuali criteri di gestione dei corsi d'acqua e alla "*nature based solutions*", affinché il consolidato, ma spesso controproducente approccio esclusivamente idraulico alla manutenzione, venga sostituito da un approccio che tiene conto della tutela complessiva dei servizi forniti dagli ecosistemi acquatici, anche dove si intervenga in corsi d'acqua artificiali o fortemente artificializzati.

Emendamenti:

Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883 è soppresso e così sostituito:

"1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività culturali, e previa intesa della Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, elabora entro 180 giorni un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'UE per la Biodiversità entro il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B; la Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto del Decreto legislativo 3 aprile 2018 n 34 "Testo unico delle foreste e delle filiere forestali" da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e province autonome, sentiti i Parchi naturali, nazionali e regionali. La Sezione B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di Piani Forestali d'Indirizzo Territoriale per ambiti subregionali omogenei di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo."

Alla fine del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS 1883 aggiungere la seguente frase: *"..., privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire al pari, oltre l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio (es promuovendo fasce tampone vegetali), la tutela della biodiversità."*

Art. 64

(Semplificazioni per il rilascio delle garanzie
sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal)

L'articolo 64 del decreto legge in esame prevede, a quanto si legge nella Relazione Illustrativa dell'AS 1883, un meccanismo semplificato per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione UE

Motivazione

Ora vale la pena precisare che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" all'articolo 1, comma 86, richiamato dal comma 1 dell'articolo 64 del decreto in esame prevede espressamente che:

"86. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul

territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali."

Si ritiene importante, pertanto estendere le semplificazioni apportate con l'art.64 ai progetti che promuovono l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e valorizzazione del capitale naturale e per la riduzione e sostituzione della plastica.

Emendamento:

Al comma 1 dell'articolo 63 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, AS N. 1883, dopo le lettere a) e b) sono aggiunte le seguenti lettere:

"c) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, la realizzazione di servizi educativi innovativi per l'infanzia caratterizzati da pedagogie attive e metodi che mettono in relazione i bambini con la natura, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;

d) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi nelle scuole e altre strutture educative, in fiere, sagre e altre manifestazioni organizzate da Enti pubblici e privati."